

ATTO COSTITUTIVO

Associazione "ONsAR - Osservatorio Nazionale sull'Antimicrobico Resistenza"

In data 27 aprile 2023 a Roma, in Viale Giuseppe Mazzini n. 119, si sono riuniti:

il dott. BARCHIESI Andrea nato ad Ancona il 3 aprile 1971, residente ad Arese (Milano) in Via Don Natale Fedeli n. 2, cittadino italiano, codice fiscale BRCNDR71D03A271Z;

il dott. MAZZEO Fabio nato a Messina il 15 ottobre 1967, residente a Roma al Viale Tito Livio n. 64, cittadino italiano, codice fiscale MZZFBA67R15F1580;

Il dott. VILLANI Leonardo nato a Roma il 14 dicembre 1992, residente a Roma in Viale Angelico 78, cittadino italiano, codice fiscale VLLLRD92T14H501K;

il prof. RICCIARDI Gualtiero nato a Napoli il 17 aprile 1959 residente a Roma in Via Mario Fascetti n.67, cittadino italiano, codice fiscale RCCGTR59D17F839R;

che, di comune accordo, convengono e deliberano quanto segue:

ART. 1

È costituita fra i presenti, l'Associazione "ONsAR - Osservatorio Nazionale sull'Antimicrobico Resistenza".

ART. 2

L'Associazione ha sede a Roma in Viale Giuseppe Mazzini n. 119.

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, ma potrà sciogliersi, oltre che per le altre cause previste dalla legge, per deliberazione dell'assemblea degli Associati.

ART. 3

L'Associazione è senza scopo di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale e si propone i seguenti scopi:

- la promozione di studi, ricerche e analisi sul tema dell'Antimicrobico Resistenza e di salute pubblica;
- l'organizzazione - in forma diretta o tramite mandatari - di eventi, dibattiti, conferenze sul tema dell'Antimicrobico Resistenza e di salute pubblica;
- intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni, reti, gruppi anche informali di iniziativa civica e quanti altri operino in ambiti vicini alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- svolgere, nei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta fondi sia direttamente sia attraverso altri enti pubblici o soggetti privati, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed

il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati da enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;

- gestire, locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni, impianti, attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento delle proprie attività;
- stipulare contratti, convenzioni, e comunque accordi di ogni genere e natura con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.



ART. 4

Il patrimonio dell'Associazione, inizialmente costituito dai conferimenti degli Associati fondatori, ammonta ad Euro 600,00 (seicento/00). I conferimenti sono così suddivisi:

- Dott. Andrea BARCHIESI € 150,00
- Dott. Fabio MAZZEO € 150,00
- Dott. Leonardo VILLANI € 150,00
- Prof. Gualtiero RICCIARDI € 150,00

ART. 5

Gli Associati fondatori approvano e dichiarano di accettare lo Statuto dell'Associazione che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

ART. 6

Gli Associati Fondatori eleggono il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, nelle persone di:

Presidente del Consiglio Direttivo: dott. BARCHIESI Andrea

Consigliere: dott. MAZZEO Fabio

Consigliere: dott. VILLANI Leonardo

le quali dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla Legge.

Firmato

Dott. Andrea BARCHIESI

Dott. Fabio MAZZEO

Dott. Leonardo VILLANI

Prof. Gualtiero RICCIARDI

Roma, 27 aprile 2023

	Agenzia Entrate	Direzione Provinciale I di Napoli
		Ufficio Territoriale di Napoli I
REGISTRATO AL N. 2058/3		
MOD. 20 IM addi 25.09		Data versam. 2023/04/26
TOTALE VERSATO € 369,00		
PCR		



STATUTO

dell'Associazione "ONsAR - Osservatorio Nazionale sull'Antimicrobico Resistenza"

1) FORMA GIURIDICA E DENOMINAZIONE - È costituita l'Associazione senza scopi di lucro denominata Associazione "ONsAR - Osservatorio Nazionale sull'Antimicrobico Resistenza"

2) SEDE E DURATA - L'Associazione ha sede legale in Roma. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale, di istituire e sopprimere sedi secondarie. L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà sciogliersi anticipatamente, oltre che per le altre cause previste dalla legge, per deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

3) SCOPI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE - L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione si propone:

- la promozione di studi, ricerche e analisi sul tema dell'Antimicrobico Resistenza e di salute pubblica;
- l'organizzazione - in forma diretta o tramite mandatari - di eventi, dibattiti, conferenze sul tema dell'Antimicrobico Resistenza e di salute pubblica;
- intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni, reti, gruppi anche informali di iniziativa civica e quanti altri operino in ambiti vicini alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- svolgere, nei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta fondi sia direttamente sia attraverso altri enti pubblici o soggetti privati, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- gestire, locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni, impianti, attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento delle proprie attività;
- stipulare contratti, convenzioni, e comunque accordi di ogni genere e natura con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Per l'attuazione dei fini istituzionali si avvarrà prioritariamente delle attività degli Associati; potrà inoltre avvalersi della collaborazione di enti ed organismi di ricerca e di imprese svolgenti attività connesse direttamente od indirettamente agli scopi dell'Associazione. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, l'Associazione potrà avvalersi anche dell'opera retribuita di persone o soggetti terzi, i quali agiranno in veste di collaboratori o consulenti dell'Associazione. Anche se in via

non prevalente, potrà compiere operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché altre operazioni e attività ritenute comunque utili e necessarie od opportune, anche indirettamente, per il conseguimento degli scopi associativi. Potrà inoltre operare a livello regionale, nazionale ed internazionale, partecipare in altre associazioni, società scientifiche, consorzi, fondazioni ed enti aventi oggetto e scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente sia indirettamente.

4) ASSOCIATI - L'Assemblea degli Associati è composta dai fondatori intervenuti all'atto costitutivo ovvero successivamente ammessi secondo quanto disposto dal presente Statuto.

È vietata espressamente la partecipazione solo temporanea alla vita associativa intesa come una partecipazione già predeterminata nel tempo.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono ispirati a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti i Soci e dell'assenza di discriminazione fra le persone e di genere, così da garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo dunque espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa, il diritto di elettorato attivo e passivo e il diritto di voto per le adunanze assembleari ordinarie e straordinarie.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

5) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - Gli Associati si obbligano a versare le quote associative ed eventuali contributi per le spese di esercizio e gestione nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali corrispettivi per il godimento dei servizi resi dalla Associazione in loro favore. Si obbligano inoltre, secondo quanto loro ragionevolmente richiesto dal Consiglio Direttivo, a mettere a disposizione dell'Associazione le conoscenze tecniche e scientifiche, le capacità professionali ed i mezzi ritenuti opportuni per il conseguimento degli scopi associativi. Gli Associati si obbligano ad osservare le norme del presente statuto, i regolamenti, le deliberazioni associative, i contratti di sviluppo e di programma nonché eventuali protocolli d'intesa adottati e/o sottoscritti dall'Associazione.

6) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI - Gli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi eventualmente dovuti, hanno diritto di candidarsi e partecipare attivamente all'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione, fatte salve le limitazioni previste dal



presente Statuto per gli Associati inadempienti.

7) REQUISITI E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI - Affinché un soggetto possa essere ammesso come Associato la sua candidatura dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo da almeno due componenti del Consiglio Direttivo e, inoltre, egli dovrà sottoscrivere una dichiarazione d'impegno, obbligandosi al pieno rispetto dello Statuto dell'Associazione, delle sue deliberazioni associative, dei contratti di sviluppo e di programma nonché di eventuali protocolli d'intesa adottati e/o sottoscritti dalla stessa Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare provvisoriamente sull'ingresso dei soggetti che ne fanno richiesta, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto. I soggetti collettivi che intendono entrare a fare parte dell'Associazione dovranno fare esplicita richiesta al Consiglio Direttivo. La richiesta dovrà essere inoltrata alla sede legale dell'Associazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero raccomandata a mano, che risulterà correttamente notificata alla data sottoscrizione per ricevuta della stessa, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo. I soggetti collettivi per i quali il Consiglio Direttivo ha dato parere favorevole all'ingresso nell'Associazione, comunicheranno i nominativi al massimo di due membri, di cui solo uno munito di diritto di vece e voto, diritto che, qualora il primo rappresentante sia impossibilitato a partecipare per giusta causa, potrà essere esercitato dal secondo rappresentante previa comunicazione entro tre giorni prima dell'Assemblea Generale degli Associati. Resta conseguente il diritto di ratifica, in capo all'Assemblea Generale, circa l'ammissione definitiva di nuovi Associati, o negare l'ingresso, qualora sussistano validi motivi. **La qualità di Associato e la relativa quota di partecipazione o contributo associativo non sono trasmissibili a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.**

8) RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI - Il recesso da parte degli Associati potrà avvenire tramite comunicazione scritta, inviata al Consiglio Direttivo, ed avrà effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché tale comunicazione sia effettuata almeno tre mesi prima. Il Consiglio Direttivo può sospendere, e l'Assemblea Generale può escludere in via definitiva, gli Associati inadempienti al pagamento delle quote associative e/o dei contributi ad ogni titolo dovuti all'Associazione e in ogni caso per gravi motivi, tra i quali quello di aver contravvenuto alle norme del presente Statuto, al regolamento, alle deliberazioni associative, ai contratti di sviluppo e di programma, ai protocolli d'intesa adottati e/o sottoscritti dalla stessa Associazione ovvero aver commesso azioni dannose nei confronti dell'Associazione, non aver rispettato il puntuale adempimento degli obblighi assunti in favore dell'Associazione. Fatto salvo in ogni caso il legittimo risarcimento del danno subito dall'Associazione. E' inoltre giusta causa di esclusione anche l'interdizione, o la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, pur temporanea, dai pubblici uffici dei legali rappresentanti del soggetto collettivo associato, qualora questi permangano nella detta qualità di rappresentanti anche dopo tali eventi. Sia in caso di esclusione sia di recesso, l'Associato è tenuto al

pagamento delle quote e/o contributi maturati fino alla scadenza dell'anno in corso al momento di efficacia del recesso o esclusione, ovvero al pagamento di quanto altro ad ogni titolo dovuto, incluso il risarcimento degli eventuali danni e spese in caso di sua responsabilità. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo di sospensione è possibile presentare ricorso all'Assemblea degli Associati entro trenta giorni dalla notifica (da effettuarsi a mezzo raccomandata RR o posta elettronica certificata) della delibera di sospensione del Consiglio Direttivo. **L'Associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né ha diritto di ripetizione dei contributi versati.**

9) AUTONOMIA CONTRATTUALE - Gli Associati non hanno competenza in materia di contratti od accordi per nome e/o per conto dell'Associazione. Le obbligazioni assunte dai soggetti Associati non possono impegnare in alcun caso quest'ultima.

10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione
- l'Organo di Controllo e/o Revisore

11) ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI - L'Assemblea generale degli Associati è composta dagli Associati, in regola con il pagamento della quota associativa e di quanto dovuto a titolo di contributi eventualmente stabiliti. L'Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede associativa.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione deve convocare l'Assemblea ordinaria degli Associati almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente, ovvero 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano particolari motivi per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa, 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, ovvero l'Organo di controllo o il Revisore; in quest'ultima ipotesi, gli Associati interessati dovranno chiedere al Consiglio Direttivo, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, di inserire nell'ordine del giorno l'argomento da trattarsi. In caso di inadempimento del Presidente, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria o straordinaria, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione o dal Segretario.

L'Assemblea degli Associati sia ordinaria sia straordinaria, dovrà essere convocata con idoneo avviso. Esso potrà essere reso noto anche con mezzi di comunicazione telematici o informatici, e inviato ad ogni Associato a

mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea, o a mezzo pubblicazione dello stesso presso la sede legale e/o operativa dell'Associazione, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per la riunione di prima convocazione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione a cura dell'Associato.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati: giorno, ora e sede della prima convocazione, giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima adunanza; ordine del giorno.

Nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi dell'elezione delle cariche sociali, all'avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.

L'Assemblea degli Associati si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione, a meno che non sia convocata in teleconferenza o videoconferenza.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente e/o il Segretario verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione e nomina del o dei liquidatori dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli Associati componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire in modo palese o a scrutinio segreto, se richiesto dal Presidente o da almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. **Hanno**

diritto di voto tutti gli Associati iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione del Socio del Consiglio Direttivo. Ciascun Associato esprime un singolo voto.



Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo 1 (una) delega.

È facoltà di ogni soggetto autorizzato a partecipare all'Assemblea Generale di presentare mozioni scritte all'ordine del giorno stabilito, almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, impegnano tutti gli Associati, anche i dissenzienti e gli assenti.

I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario d'Assemblea, eventualmente anche dagli scrutatori in caso di votazioni, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati, che ne facciano motivata istanza ed a loro esclusivo onere.

12) CONSIGLIO DIRETTIVO - L'amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo. Esso è composto fino a cinque componenti, anche estranei all'Associazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni, rinnovabili, ed elegge fra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio stesso.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- *onorabilità* personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- *professionalità* misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- *indipendenza* da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione;
- *non ricadere in una delle previsioni* di cui all'art.2382 c.c.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Le riunioni di tale Organo possono tenersi anche in luogo diverso dalla sede associativa. Nei casi ritenuti opportuni le riunioni possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in teleconferenza o videoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente e/o il Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità della conduzione dell'attività dell'Associazione; per la realizzazione dei suoi fini istituzionali si riunisce di norma ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Programma e realizza progetti e attività che hanno rilevanza di carattere nazionale e internazionale. Nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico nonché il Presidente ed il Vicepresidente di tale Organo, i membri del Comitato Esecutivo, scelti fra persone interne o esterne all'Associazione, determinandone gli emolumenti e riservandosi la facoltà di revoca. Redige il progetto di Bilancio quale Rendiconto Consuntivo e Preventivo dell'attività svolta e da svolgere con periodicità annuale e la Relazione sulla gestione. Determina le quote associative e i contributi a carico degli Associati. Promuove la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica e/o privata, comunque denominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese e/o Enti, o altre modalità simili o assimilate. Conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti. Promuove e organizza gli eventi associativi. Compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea degli Associati o di competenza di altri Organi. Il Consiglio può, inoltre, attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Delibera l'ammissione provvisoria dei soggetti che chiedono di far parte dell'Associazione nonché, nei casi previsti, la relativa sospensione provvisoria con finalità d'esclusione, demandandone poi all'Assemblea degli Associati la necessaria ratifica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione è effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente ovvero dal Segretario all'uopo delegato; anche quando ne facciano richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri, ovvero l'Organo di Controllo o il Revisore; o La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

La convocazione è, in ogni caso, valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dal Consigliere, o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Qualora un componente del Consiglio dovesse cessare anticipatamente dalla carica per qualsiasi ragione, l'Assemblea degli Associati deve convocarsi entro 60 (sessanta) giorni per provvedere alla sostituzione. Il mandato del nuovo membro scadrà in concomitanza con quello degli altri membri già nominati. Nel caso in cui dovesse cessare dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo rimarrà in carica in regime di *prorogatio*, ed i consiglieri superstiti convocheranno d'urgenza l'Assemblea dei Soci che provvederà alla sua intera ricostituzione.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati, che ne facciano motivata istanza ed a loro esclusivo onere. Per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e, più in generale, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo che essi non siano espressamente riservati all'Assemblea degli Associati; il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni al Presidente o, per argomenti specifici, a uno o più dei suoi componenti, al Comitato esecutivo, determinandone i limiti della delega.

13) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha tutti i poteri di firma. Compare in giudizio in rappresentanza dell'Associazione in qualunque controversia.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spettano i poteri di firma sui conti correnti bancari e postali e, più in generale, di gestione dei rapporti con gli istituti di credito; con firma libera e disgiunta, i più ampi poteri relativamente all'apertura /chiusura di rapporti bancari, (quali, ad esempio, conto corrente, conto deposito, conti in valuta estera, deposito titoli), finanziari, assicurativi e all'utilizzo e gestione dei predetti rapporti e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i poteri idonei allo svolgimento di ogni operazione di conto corrente, anche in valuta estera, di richiesta di mezzi di pagamento, di acquisto e vendita di strumenti finanziari, assicurativi e alla fruizione di strumenti e servizi offerti dalla banca.

È scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo ed eletto dagli Stessi; può stipulare fra l'altro accordi e convenzioni di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale. Nomina sia il Segretario che il Tesoriere, quest'ultimo scelto anche fra soggetti estranei all'Associazione. Qualora opportuno, il Presidente può delegare sia al Segretario che al Tesoriere la gestione dei conti correnti bancari e postali dell'Associazione, attribuendogli i necessari poteri di firma e di procura generale a trarre. Spetta comunque al Consiglio Direttivo la



depermina dell'eventuale emolumento da riconoscere al Tesoriere, se soggetto esterno all'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Segretario o del Tesoriere, le sue funzioni vengono assolte dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

14) VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo elegge il proprio Vicepresidente fra i suoi componenti. Egli ha funzioni di sostituzione del Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di suo impedimento o inadempienza.

15)ORGANO DI CONTROLLO - Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli Associati nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea degli Associati.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Nella prima riunione elegge il proprio Presidente che convoca e presiede le riunioni. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una *tantum*, una durata ultra o infra triennale. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Nei casi previsti dalla Legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli Associati può nominare come Organo di controllo un Revisore Legale dei conti.

16) SEGRETARIO - Il Segretario, scelto dal Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Redige e cura la tenuta dei libri sociali, costituiti dal libro dei Soci, dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo, dal libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati. Mantiene i contatti con gli Associati eventualmente anche con l'invio di comunicazioni informative. Cura ogni adempimento in ordine al funzionamento dell'Associazione e provvede all'organizzazione delle Assemblee degli Associati e del Consiglio Direttivo. Decade in caso di cambiamento della persona del Presidente del Consiglio Direttivo e non ha diritto di voto se soggetto estraneo all'Associazione.

17) TESORIERE - Collabora con il Consiglio Direttivo, alla stesura delle bozze annuali di proposte di bilancio preventivo e consuntivo, nel rispetto dei principi contabili previsti dalla legge. Non ha diritto di voto. E'

nominato dal Consiglio Direttivo.

18) **COMITATO ESECUTIVO** - Qualora opportuno, può essere nominato il Comitato Esecutivo, organo collegiale composto da tre membri scelti fra soggetti interni o esterni all'Associazione dal Consiglio Direttivo; avrà funzioni e compiti attuativi delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

19) **COMITATO TECNICO SCIENTIFICO** - Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero di componenti - scelti tra personalità di spicco interne o esterne all'Associazione - determinato dal Consiglio Direttivo, comunque non inferiore tre e non superiore a sette. Spetta al Consiglio Direttivo: la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico, del Presidente e del Vicepresidente, stabilirne la durata in carica che in ogni caso non può essere superiore a tre anni, determinarne i compiti e gli eventuali compensi. Tra i compiti del Comitato Tecnico Scientifico vi è quello di individuare ed indicare al Consiglio Direttivo le linee strategiche di carattere scientifico ed operativo, fornendo consulenza tecnica e pareri per l'individuazione e l'elaborazione dei programmi di attività.

20) **ENTRATE E PATRIMONIO** - Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli Associati e dalle quote associative, dalle donazioni, erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, eredità e lasciti e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione si compone di:

a) un Fondo di Dotazione rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Nel caso di Associazione con personalità giuridica, qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

b) Un Fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Qualora l'Associazione decidesse di iscriversi al RUNTS, dovrà rispettare la consistenza patrimoniale minima prevista dall'art.22 del D. Lgs.117/2017, per l'ottenimento della Personalità giuridica.

Tutto il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la

Ad-
/1002N

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie o strumentali, ritenute utili per il conseguimento dello scopo associativo. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a beneficio di Associazioni ed Enti che hanno scopo analogo o simile, dunque anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

Per la costituzione di Patrimoni destinati ad uno specifico affare previsti esclusivamente per le Associazioni riconosciute, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, "possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare".

21) QUOTE e CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili, sia inter vivos sia mortis causa, non ripetibili e non rivalutabili.


22) ESERCIZIO SOCIALE - Gli esercizi hanno durata annuale e si chiuderanno il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31.12.2023. Entro centoventi giorni - ovvero 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano particolari motivi - il Consiglio Direttivo predispone il bilancio inteso quale Rendiconto Consuntivo dell'anno precedente e Preventivo per l'anno successivo, accompagnati dalla Relazione del Consiglio stesso e dalla Relazione dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, se nominato, da sottoporre tempestivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

23) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Nel caso di cessazione, l'intero patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad Enti che perseguano scopi analoghi, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere delle Autorità competenti.


24) Qualunque controversia dovesse insorgere tra l'Associazione ed i propri Associati, sarà competente il Tribunale di Roma.

Firmato

Dott. Andrea BARCHIESI




Dott. Fabio MAZZEO



Dott. Leonardo VILLANI



Prof. Gualtiero RICCIARDI



Roma, 27 aprile 2023